



Chi è considerato «prestatore di servizi» ai sensi della direttiva 2005/36/CE?

Data:

giugno 2013, ultimo aggiornamento maggio 2021

I. Introduzione

I cittadini provenienti dall'EU/AELS che si recano in Svizzera per esercitare un'attività nel quadro di una prestazione di servizi per un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile vengono definiti prestatori di servizi. Se l'attività che intendono esercitare è regolamentata¹, questi ultimi sono soggetti all'obbligo di dichiarazione presso la SEFRI (www.sbf.admin.ch/dichiarazione). Tale obbligo è sancito nella legge (LDPS²) e fa riferimento al diritto dell'UE applicabile alla Svizzera (allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP³) e direttiva dell'UE 2005/36/CE⁴).

II. Professionisti aventi diritto alla procedura di verifica accelerata (titolo II della direttiva 2005/36/CE e LDPS)⁵

Nell'ambito del diritto europeo e dell'ALCP la nozione di «prestazione di servizi» dà adito a diverse interpretazioni. Esse dipendono molto dalle circostanze del singolo caso. Ciononostante, la procedura di verifica accelerata riguarda fondamentalmente due categorie di persone: **i prestatori di servizi indipendenti** e, per il loro tramite, **i lavoratori distaccati**.

Prestatore di servizi indipendente:

Il prestatore di servizi indipendente esercita per un periodo limitato un'attività economica in Svizzera, percepisce una remunerazione, non un salario, e mantiene il proprio domicilio in un Paese dell'UE/AELS. Non dispone di un permesso di soggiorno o per frontalieri e non deve neppure richiederlo se la sua attività professionale in Svizzera si limita a 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile.

¹ Per professione regolamentata si intende un'attività che in Svizzera può essere svolta soltanto se si posseggono determinate qualifiche professionali.

Lista delle professioni soggette all'obbligo di dichiarazione in Svizzera: www.sbf.admin.ch/dichiarazione

² Legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (RS 935.01).

³ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

⁴ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30 settembre 2005, pag. 22, versione in vigore secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta.

⁵ Anche le categorie di professionisti che non rientrano nella definizione di «prestatore di servizi» beneficiano comunque della libera circolazione delle persone e del riconoscimento delle qualifiche professionali. Tuttavia, non esercitando la loro attività nel quadro di una prestazione di servizi, non possono rivendicare l'applicazione della LDPS o del titolo II della direttiva 2005/36/CE (libera prestazione di servizi). Sono invece tenuti a chiedere il riconoscimento delle loro qualifiche professionali, conformemente al titolo III della direttiva 2005/36/CE (libertà di stabilimento).

Sono determinanti i seguenti criteri:

- Attività non salariata: il prestatore di servizi è indipendente e, ai sensi del diritto del lavoro, non ha un rapporto di subordinazione con un datore di lavoro né riceve istruzioni sulle modalità di esecuzione del lavoro.
- Attività remunerata: il prestatore di servizi riceve una remunerazione, ad esempio sulla base di un contratto di mandato o d'appalto, ma non di un contratto di lavoro svizzero. Il volontariato non rientra nel campo di applicazione dell'ALCP. La remunerazione non può limitarsi al rimborso spese della persona che svolge l'attività.

Lavoratore distaccato⁶:

Si parla di distacco dei lavoratori quando un datore di lavoro, in quanto prestatore di servizi, si fa accompagnare oppure manda alcuni o tutti i suoi dipendenti a svolgere - a suo nome e per suo conto - una prestazione lavorativa in uno Stato diverso da quello in cui è domiciliato o ha sede e in cui i lavoratori svolgono di norma l'attività. Il lavoratore distaccato rientra nel campo di applicazione dell'ALCP, indipendentemente dalla sua nazionalità.

Sono determinanti i seguenti criteri:

- Relazione con il datore di lavoro estero: il lavoratore distaccato rimane legato per contratto al datore di lavoro del Paese in cui ha sede l'impresa. Non ha alcun rapporto contrattuale con un datore di lavoro svizzero ai sensi del diritto del lavoro.
- Istruzioni: il lavoratore distaccato riceve istruzioni dal suo datore di lavoro che è domiciliato o ha sede all'estero. Non riceve alcuna istruzione né tantomeno ordine da un datore di lavoro svizzero.
- Nessuna integrazione nel mercato del lavoro svizzero: il lavoratore distaccato non si integra nel mercato del lavoro svizzero e si reca in Svizzera con l'intenzione di lasciare il territorio dopo aver portato a termine il proprio lavoro (prestazione di servizio).

⁶ Articolo 1 della legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist.; RS 823.20).

III. Limite temporale

In virtù dell'articolo 5 ALCP la prestazione di servizi in Svizzera è limitata a 90 giorni lavorativi per anno civile. Le prestazioni di servizi possono essere forniti più volte nel corso dello stesso anno civile. Tuttavia, la durata massima di 90 giorni lavorativi deve essere rispettata.

È possibile che l'attività venga svolta ininterrottamente da ottobre 2021 a marzo 2022, arrivando a una durata totale della prestazione di 180 giorni consecutivi. In tal modo tuttavia si esaurisce il diritto alla fornitura di prestazioni per il 2021 e il 2022; questo significa che fino al 31 dicembre 2022 non si potrà fornire ulteriori servizi. Ciò sarà di nuovo possibile solo a partire dal 1° gennaio 2023.

La durata della prestazione di servizi è soltanto uno dei criteri da rispettare. Se una persona, ad esempio, si reca in Svizzera per 60 giorni con l'intenzione di stabilirvisi e quindi di inserirsi nel mercato del lavoro svizzero e ritorna in seguito nel suo Paese d'origine per una qualsiasi ragione (ad es. per motivi personali o economici), non si può parlare di prestazione di servizi. Si è infatti in presenza di un caso di stabilimento con l'intenzione di rimanere in Svizzera.

Il criterio dell'infrastruttura non è determinante: per la prestazione di servizi può essere necessario affittare dei locali in Svizzera – anche durante tutto l'anno – ad esempio per depositarvi del materiale. Il solo fatto di disporre di un locale in Svizzera non permette di determinare se la persona in questione fornisce una prestazione di servizi o meno.

IV. Esempi concreti

Gli esempi riportati qui di seguito aiutano a distinguere un caso di prestazione di servizi da uno di stabilimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE e della LDPS. Se una persona non soddisfa i criteri di cui sopra e non rientra pertanto nella categoria dei prestatori di servizi può comunque far riconoscere le sue qualifiche professionali e lavorare in Svizzera. La LDPS non può tuttavia essere applicata. In questo caso occorre chiedere un **riconoscimento** delle qualifiche professionali ai sensi del titolo III della direttiva 2005/36/CE rivolgendosi all'[autorità competente](#) in materia⁷.

	Situazione	Analisi
1	Una fisioterapista proveniente dalla Germania si rivolge all'autorità cantonale della sanità per poter esercitare la sua professione.	L'autorità cantonale si premura di esaminare la situazione: <ul style="list-style-type: none">• se la persona in questione intende stabilirsi permanentemente in Svizzera, l'autorità le comunica di rivolgersi alla Croce Rossa Svizzera per il riconoscimento del suo diploma estero. → <i>La LDPS non si applica.</i>• Se, invece, la fisioterapista intende esercitare un'attività in Svizzera per al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile mantenendo il proprio domicilio professionale in Germania, dovrà presentare una dichiarazione alla SEFRI. → <i>Si applica la LDPS.</i>

⁷ www.sbf.admin.ch/diploma > Riconoscimento e autorità competenti > Autorità competenti per il riconoscimento dei diplomi

2	<p>Stessa situazione di cui sopra, ma la fisioterapista in questione possiede un permesso G (per frontalieri).</p>	<p>I frontalieri non sono considerati prestatori di servizi; devono quindi rivolgersi direttamente alla Croce Rossa Svizzera per un riconoscimento del diploma estero e non possono beneficiare della procedura accelerata presso la SEFRI. → <i>La LDPS non si applica.</i></p>
3	<p>Una pediatra residente in Francia effettua una sostituzione in Svizzera esercitando sotto la propria responsabilità professionale, ovvero senza ricevere istruzioni dalla persona che sostituisce.</p> <p>Un medico residente in Austria, temporaneamente esonerato dai suoi obblighi nell'ospedale in cui lavora all'estero, esercita come libero professionista in un ospedale svizzero senza far capo a una gerarchia. Può per esempio insegnare nuove tecniche al personale locale.</p>	<p>In entrambi i casi si tratta di una prestazione di servizi e la persona in questione deve quindi presentare una dichiarazione alla SEFRI. → <i>Si applica la LDPS.</i></p>
4	<p>Un proprietario di un'impresa polacca di installazioni elettriche esegue per 10 giorni dei lavori di installazione in Svizzera insieme ad alcuni dei suoi impiegati.</p>	<p>Si tratta di un caso di prestazione di servizi. Il proprietario e i lavoratori distaccati che lo accompagnano sono tenuti a presentare una dichiarazione alla SEFRI. → <i>Si applica la LDPS.</i></p>
5	<p>Un ingegnere civile italiano viene distaccato in Svizzera per 90 giorni lavorativi per anno civile continuando a ricevere istruzioni dal datore di lavoro in Italia.</p>	<p>Si tratta di un caso di prestazione di servizi. L'ingegnere civile deve presentare una dichiarazione alla SEFRI. → <i>Si applica la LDPS.</i></p>
6	<p>Un'insegnante di sport sulla neve proveniente dalla Francia conclude un contratto di lavoro a tempo determinato con una scuola di sci a Verbier per tre mesi.</p>	<p>In questo caso non si tratta di una prestazione di servizi poiché è stato concluso un contratto di lavoro svizzero. L'insegnante deve chiedere un riconoscimento del suo diploma (www.sbf.admin.ch/becc). → <i>La LDPS non si applica.</i></p>

V. Ruolo delle autorità competenti

Quando un'autorità competente (cantonale o federale) riceve una dichiarazione dalla SEFRI **può partire dal presupposto che il richiedente sia un prestatore di servizi**. In linea di principio, spetta al professionista sapere e decidere la ragione per cui viene in Svizzera e qualificare la propria funzione. La direttiva 2005/36/CE non prevede che l'autorità competente chieda al prestatore di giustificare *a priori* questi aspetti. Se, tuttavia, l'autorità presenta dei dubbi giustificati, ma solo in questi casi, può chiedere alla persona in questione di dimostrare che rientra nella categoria dei prestatori di servizi. In tal modo viene garantito che la persona non cerchi di eludere la procedura di riconoscimento a cui dovrebbe sottoporsi, per beneficiare invece della procedura accelerata prevista dalla LDPS.

Non va dimenticato che l'attestazione⁸ che certifica che il prestatore di servizi sia legalmente stabilito in uno Stato membro dell'UE/AELS per esercitarvi le attività in questione è di per sé una prova sufficiente per dimostrare che la persona in questione rientri nella categoria dei prestatori di servizi ai sensi dell'ALCP.

Entro 30 giorni dal momento in cui la SEFRI ha ricevuto la dichiarazione completa, l'autorità competente per l'esercizio della professione è tenuta ad informare il prestatore di servizi tramite una decisione formale riguardo all'autorizzazione ad esercitare. È fondamentale che questa decisione (ad es. sotto forma di lettera) **riguardi unicamente l'anno civile in corso** e menzioni l'**obbligo di rinnovo annuale** (www.sbf.admin.ch/dichiarazione > Procedura e durata).

⁸ art. 3 par. 1 dell'Ordinanza del 26 giugno 2013 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (ODPS, RS 935.011).